

Le altre roccaforti del segreto bancario per il deposito dei conti



Marco Calcagno
MDT Bocconi
Consulente fiscale,
T&F Tax and Finance SA,
Lugano
mca@tfwealth.com

Capitali in fuga, quo vadis?

1.

Nota introduttiva

È innegabile come una delle principali preoccupazioni di chi detiene capitali in Svizzera sia la posizione da prendere a fronte di un possibile accordo fiscale (basato sul modello Rubik *aut similia*) fra la Confederazione elvetica e il proprio Paese di residenza.

Le agende dei consulenti fiscali svizzeri, e ticinesi nel caso che più ci riguarda, sono quotidianamente impegnate da clientela desiderosa di assistenza in previsione di un accordo fiscale. Ed è qui che si aprono delicatissimi scenari che di fatto mettono i clienti dei *private banker* di fronte alla scelta fra l’*“onshorizzazione”* dei propri capitali, aderendo quindi all’accordo fiscale, e la percorribilità di soluzioni alternative, fra cui ovviamente il trasferimento della relazione bancaria in altre roccaforti.

2.

Cosa prevedono gli accordi fiscali

Fin da subito è bene rammentare che i testi degli accordi fiscali firmati dal Governo svizzero con Germania e Regno Unito sembrano apertamente escludere l’applicabilità dell’imposta liberatoria (ovvero della *disclosure* della propria relazione bancaria al fisco del Paese di residenza) qualora i conti non siano più depositati presso un intermediario svizzero nel momento determinante ai fini dell’imposta, vale a dire alla fine del quinto mese successivo all’entrata in vigore dell’accordo[1]. Pertanto, parrebbe ammessa dal testo stesso degli accordi la possibilità di trasferire il proprio patrimonio al di fuori della Svizzera[2], evitando in questo modo di ricadere nell’ambito di applicazione dell’accordo.

Chiarito dunque che in linea di principio l’accordo non preclude il trasferimento del patrimonio verso altre giurisdizioni, occorre tenere a mente che, per contro, il testo stesso vieta agli intermediari svizzeri di suggerire e/o mettere in pratica “strutture artificiali” volte unicamente ad aggirare l’imposta liberatoria. Ciò detto, ben si comprende come gli stessi intermediari, bancari in primo luogo, abbiano adottato una politica decisamente prudente a fronte delle pur comprensibili richieste della clientela.

V’è inoltre da considerare che gli accordi prevedono altresì una clausola ampliata di scambio di informazioni, per cui la Svizzera si troverà costretta, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, a rilasciare le informazioni bancarie del cliente alle autorità fiscali del Paese di residenza di quest’ultimo[3]. A conti fatti questa clausola andrà tendenzialmente a colpire la clientela che deciderà di spostare in altre piazze finanziarie i propri patrimoni. Infatti, i clienti che risolveranno di aderire all’accordo – mediante pagamento dell’imposta liberatoria ovvero *disclosure* dei conti – non dovrebbero temere questa clausola giacché hanno di fatto deciso di riporre al sicuro i propri patrimoni (con l’imposta liberatoria) ovvero di mettere le carte in tavola (*disclosure* dei conti). Per contro, i clienti che sposteranno i loro conti dalla Svizzera potrebbero costituire il bersaglio principe di una richiesta di scambio di informazioni avanzata dall’amministrazione fiscale del proprio Paese di residenza.



3.

Quo vadis?

Esposte brevemente queste necessarie premesse, il cliente motivato a trasferire il proprio patrimonio in una nuova roccaforte si trova di fronte ad una prima scelta, ovvero se depositarlo presso una succursale estera – come sovente si registra

nella realtà bancaria – ovvero presso una filiale[4]. La differenza non pare di valenza meramente giuridica ma sostanziale, giacché nel primo caso, vale a dire optando per la succursale, il proprio patrimonio rimane giuridicamente svizzero proprio perché la succursale estera altro non è che la *longa manus* della casa madre, cioè la banca svizzera di partenza. Sicché se il cliente desiderasse di spostare i conti all'estero per dare una netta soluzione di continuità la scelta dovrebbe ricadere a favore di una filiale estera dell'intermediario svizzero o comunque a favore di un intermediario bancario dotato di autonoma personalità giuridica. La filiale, proprio in quanto autonomo soggetto giuridico, garantirebbe dunque quella soluzione di continuità anelata dal cliente desideroso di allontanarsi dalla Svizzera.

Parallelamente alla scelta della forma giuridica (succursale *versus* filiale) della banca estera dove trasferire il proprio patrimonio, il cliente dovrà naturalmente scegliere la giurisdizione dove trasferire il conto. Si apre così, di primo acchito, un ventaglio comunque ampio di giurisdizioni, più o meno esotiche, in grado di accogliere i patrimoni "in fuga" dalla Svizzera. In verità, analizzando *pros* e *cons* delle varie giurisdizioni, è immaginabile come la scelta possa ricadere su una manciata di Stati, gli unici in grado di assicurare adeguati *standards* qualitativi. In particolare, le principali variabili da prendere in considerazione nella valutazione, oltre al grado di riservatezza bancaria, dovrebbero essere:

- stabilità politica e finanziaria, diffidando dunque di giurisdizioni sì impermeabili allo scambio di informazioni ma che non garantiscono l'affidabilità necessaria per dare in custodia il proprio patrimonio;
- certezza e tutela del diritto, stando dunque lontani da ordinamenti ove è difficile far valere giuridicamente i diritti del cliente a tutela del patrimonio;
- efficacia ed efficienza del sistema bancario, dubitando dunque di soluzioni dove le istruzioni del cliente (ordini di borsa, bonifici, eccetera) richiedono tempi non in linea con la *best practice*;
- infine, non v'è da dimenticare che la scelta di trasferire all'estero la relazione bancaria deve fare i conti con la necessità, spesse volte sentita dai clienti, di gestire i flussi di cassa in entrata ed in uscita.

Fatte tante premesse, ben si comprende come la scelta di diversa clientela degli istituti bancari svizzeri sia ricaduta su Singapore, proprio perché pare soddisfare meglio di altre piazze finanziarie i requisiti necessari per accogliere i patrimoni.

Tuttavia, mentre non vi sono dubbi in punto di stabilità politica, finanziaria e giuridica della piazza finanziaria così come circa la conformità alla *best practice* bancaria, qualche crepa si intravede in tema di riservatezza. Difatti Singapore, al pari di altri *competitors* in verità, ha non solo formalmente abbracciato l'articolo 26 del Modello OCSE di convenzione fiscale in tema di scambio di informazioni[5], ma ha tradotto in termini concreti questo impegno con la Comunità internazionale. Tant'è che Singapore ha sia sottoscritto numerosi trattati informati allo *standard* OCSE di scambio di informazioni di natura fiscale[6], entrando ben presto dalla cosiddetta "White List" dell'OCSE,

che implementato nella normativa[7] e nella prassi interna[8] lo scambio di informazioni su base convenzionale. La conferma dei risultati conseguiti da Singapore arriva dalla stessa OCSE che nel Global Forum (*Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*), svoltosi a cavallo tra maggio e giugno del 2011, riconosce a Singapore di aver superato la Fase 1 della *Peer Review*, vale a dire di aver adeguato il quadro legale e regolamentare all'attuale *standard* OCSE di scambio di informazioni[9].

4. **Il punctum crucis**

Tutto questo per dire cosa? Se da un lato è vero che il trasferimento del patrimonio permetterebbe di evitare l'applicabilità degli accordi fiscali, dall'altro occorre riconoscere che allo stato attuale non esiste un Bengodi del *private banking* che possa garantire con certezza che i propri patrimoni siano al riparo dal fisco. Fra i più futuristici degli addetti ai lavori si sente finanche dire che Singapore faccia già parte del passato – in effetti con l'Italia è già stata raggiunta una clausola convenzionale di scambio di informazioni informata al Modello OCSE di convenzione sebbene non sia ancora in vigore – mentre il futuro del *private banking* sarebbe rappresentato dalla ancor più lontana Hong Kong, in quanto più impermeabile alle pressioni internazionali grazie alla discreta protezione cinese. La clientela che quindi proprio non vuole aderire al processo di graduale "onshorizzazione" dei capitali e desidera trasferire i conti presso un porto che percepisce più sicuro dovrà quindi essere consapevole che in termini giuridici la riservatezza al di là della Confederazione elvetica potrebbe non essere maggiore rispetto a quella garantita dalla banca svizzera[10] e, non da ultimo, che dovrà verosimilmente rinunciare a parte della qualità del servizio bancario.

Tanto detto, la consulenza ai patrimoni in fuga, operando in assenza di conflitto di interessi, dovrebbe tenere in stretta correlazione le variabili fiscali e bancarie ritagliando sul cliente la soluzione migliore in ragione delle specifiche esigenze di quest'ultimo. Non esiste, ad avviso di chi scrive, una soluzione in ciclostilato da riprodurre alla clientela, ma occorre prender nota di diverse variabili, fra cui la prospettiva temporale del cliente (breve-medio-lungo periodo), il desiderio di prossimità e controllo rispetto al proprio patrimonio, la necessità di flussi di cassa, la gestione del portafoglio (frequenza delle operazioni in titoli, eccetera), le esigenze di riservatezza bancaria, eccetera. Ed è proprio in ragione dell'insieme di queste variabili che è possibile consigliare la piazza finanziaria più indicata per il singolo cliente. Va da sé che in questa delicata scelta la presenza di un conflitto di interessi da parte di chi assiste la clientela potrebbe portare a non ponderare in modo equilibrato tutte le variabili del caso.

5. **Considerazione a margine**

Infine, uno spunto di riflessione che solo apparentemente esula da quanto detto finora. Visto che è fuor di dubbio che il processo di medio-lungo periodo va verso una graduale "onshorizzazione" dei capitali depositati presso la piazza finanziaria svizzera, perché non pensare – come diversa clientela sta già facendo – di intraprendere questo percorso trasferendo

la propria residenza fiscale in Svizzera? La stabilità politica e finanziaria, la qualità della vita e, *last but not least*, l'imposizione sul dispendio rappresentano degli *atouts* che probabilmente nessun'altra piazza finanziaria è in grado di offrire.

Per maggiori informazioni:

Per raccogliere informazioni circa il grado di impermeabilità fiscale dei cosiddetti "paradisi fiscali", si veda:

http://www.oecd.org/document/19/0,3746,en_2649_33745_1903251_1_1_1_1,00.html [27.02.2012]

Per prendere visione dell'ultima versione della *white/grey list* dell'OCSE, si veda:

http://www.oecd.org/document/42/0,3746,en_2649_33767_44392746_1_1_1_1,00.html [27.02.2012]

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.valori.it/immagini_articoli/201105/singapore-tourism.jpg [27.02.2012]

[1] Si veda in particolare, nel caso dell'accordo fiscale con la Germania, il combinato disposto degli articoli 5 e 2, lettera j.

[2] Ad esempio l'articolo 32 dell'accordo con la Germania recita: "*Les États contractants reconnaissent qu'une personne concernée est libre de placer ses avoirs dans un Etat ou un territoire de son choix*".

[3] Cfr. ad esempio l'articolo 31 dell'accordo con la Germania, rubricato "*Protection du but de l'accord*".

[4] Al fine di evitare confusioni lessicali, si sottolinea che il termine filiale traduce, come inteso dalla più autorevole dottrina e dallo stesso Modello OCSE di convenzione fiscale, il concetto di "*subsidiary*". Per contro, la parola succursale, talvolta impropriamente utilizzata quale sinonimo di filiale, traduce il vocabolo inglese "*branch*".

[5] Si veda la dichiarazione del Ministero delle Finanze del 6 marzo 2009 reperibile al seguente link: http://app.mof.gov.sg/newsroom_details.aspx?type=press&cmpar_year=2009&news_sid=20090930871781105839 [27.02.2012].

Da notare che fino a questa data Singapore aveva sottoscritto circa 60 convenzioni contro le doppie imposizioni e in nessuna di queste era prevista una clausola di scambio di informazioni conforme all'ultima versione del Modello OCSE di convenzione.

[6] Per una panoramica sui trattati sottoscritti da Singapore si rinvia a: <http://iras.gov.sg/irasHome/page.aspx?id=812> [27.02.2012].

[7] Cfr. Income Tax Act, articoli 105A-105H.

[8] Si veda in particolare come il sito dell'amministrazione fiscale di Singapore preveda, con immediato accesso, una sezione interamente dedicata allo scambio di informazioni per fini fiscali dalla quale il fisco dello Stato richiedente può agevolmente scaricare il relativo modulo per presentare richiesta di scambio di informazioni (in: <http://iras.gov.sg/irasHome/page.aspx?id=10016> [27.02.2012]).

[9] Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Tax Transparency 2011: Report on Progress, in: <http://www.oecd.org/dataoecd/52/35/48981620.pdf> [27.02.2012]. Nella seconda parte del 2012 Singapore sarà quindi oggetto della Fase 2 della *Peer Review*, che ci dirà se questa piazza ha effettivamente implementato nella pratica lo scambio di informazioni.

[10] Si noti in modo del tutto immediato il confronto fra Svizzera e Singapore contenuto nel *Report on Progress* di cui alla nota precedente.